



Consiglio Regionale della Calabria  
Il Segretario Questore

## PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 186/10<sup>a</sup>

### 2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

PROPOSTA DI LEGGE

Scritto  
16.11.2016  
Gf

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 44257 del 10.11.2016

Classificazione 02-05

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30.**

**(Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati).**

#### *Relazione illustrativa*

Alla luce di nuove e numerose Riforme introdotte dal Governo Nazionale si è reso necessario apportare diverse modifiche sia all'apparato sanzionatorio che al corpo tecnico della presente Legge Regionale.

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, sentito il parere di numerosi esperti in materia tra cui operatori di Polizia ed Agenti di Vigilanza, si è dovuto procedere allo scorporamento delle diverse sanzioni. Scopo di tale operazione è dovuto al fatto di non poter accomunare tutte le Violazioni con un'unica Sanzione. Per tale motivo, a seconda della gravità dell'articolo violato, è stata assegnata una giusta sanzione. Inoltre per quanto riguarda l'eventuale sequestro amministrativo del raccolto, ogni Agente accertatore dovrà dimostrare l'avvenuta immediata distruzione sul posto dei funghi con la compilazione di un verbale di sequestro e distruzione o analogamente predisporre la confisca, la verifica di commestibilità tramite una relazione dell'Ispettorato micologico e la donazione ad Associazioni di interesse sociale.

Per quanto riguarda l'apparato di controllo si è inteso semplificare gli organi accertatori in quanto nelle precedenti versioni numerosi operatori dei Corpi di Polizia Statale avevano difficoltà ad operare in quanto non espressamente menzionati tra gli Organi di controllo (tranne per il Corpo Forestale dello Stato). Riunire il tutto sotto la frase "Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria dei Corpi di Polizia Statale" così come prevede la Legislazione vigente in materia. Inoltre le Guardie Giurate Volontarie dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dovranno essere muniti del Decreto Prefettizio ottenuto solo dopo aver prestato giuramento dinanzi il Prefetto del territorio di competenza.

Per quanto riguarda gli Organismi tecnici invece il discorso scaturisce dalle recenti Riforme apportate dai diversi Governi Nazionali e Regionali che si sono succeduti negli ultimi 5/10 anni.

A seguito della Soppressione del Corpo Forestale dello Stato "Legge di Riordino e Razionalizzazione dei Corpi Di Polizia Statale" si è proceduto a sostituire tale figura con quella prevista dalla Legge di Riforma stessa ovvero "Un membro dell'Arma dei Carabinieri".

A seguito della soppressione delle Province (Legge Delrio), numerose funzioni che prima erano in capo alle Province, sono ritornate alla Regione (vedi Caccia- Pesca e funghi). A seguito di ciò si è provveduto ad eliminare ove presente la parola Provincia ed a sostituirla con Regione.

---

Giuseppe Graziano  
Segretario Questore Consiglio Regionale della Calabria  
Palazzo Campanella Reggio Calabria

A seguito di Regolamenti regionali riguardanti la soppressione delle Comunità Montane ed enti Sub Regionali tra cui ARSSA ed AFOR, alcuni compiti che tale Legge attribuiva alle stesse, ora dovranno ritornare alla Regione. In virtù di ciò le modifiche apportate vertono all'eliminazione delle parole "Comunità Montane-ARSSA ed AFOR" ed all'introduzione di "*Dipartimento Regionale Agricoltura- ARSAC e CALABRIA VERDE*".

#### **Relazione tecnico – finanziaria**

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale in quanto accelera procedure amministrative che non producono alcuna nuova o maggiore spesa a carico del bilancio regionale.

## Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

### **Titolo : Legge regionale “Modifiche ed integrazioni alla l.r. 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati)”**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

#### **Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
-	-	-	-	-

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

#### **Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

#### **Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l’utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
-	-	-	-	-
Totale				

## Proposta di Modifica Legge Regionale;

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30.

(Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati).

### TITOLO I

*(Raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei*

*epigei freschi e conservati)*

#### Art. 1

I punti a) e b) del Comma 1 dell'Articolo 5 ter sono così sostituiti:

*a) tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite dei Comuni, delle Riserve Regionali o degli Enti Parco, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso formativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici /00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni;*

*b) tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite dei Comuni, delle Riserve Regionali o degli Enti Parco, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in € 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, i Comuni, le Riserve Regionali, gli Enti Parco e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36;*

#### Art.2

Il punto c) del Comma 3 dell'Articolo 5 ter è così sostituito

*c) il rimanente 50% (cinquanta) del montante alla Regione che li destina ai Comuni, alle Riserve Regionali ed agli Enti Parco per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.*

### **Art.3**

I Comma 5 e 6 dell'Articolo 6 sono così sostituiti:

*5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con la Regione nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie munite di Decreto di Giuramento rilasciato dal Prefetto della Provincia di competenza.*

*6. Le associazioni cooperano con la Regione anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.*

### **Art. 4**

All'articolo 7 viene aggiunto il seguente Comma 8:

*8. La documentazione e le modalità di conduzione dell'attività di vendita sono soggetti comunque a controllo in ogni momento da parte degli organi deputati al controllo citati nei successivi articoli.*

### **Art. 5**

Il Comma 3 dell'Articolo 10 è così sostituito:

*3. Il Comitato tecnico è composto da:*

- a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura;*
- b) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Ambiente;*
- c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;*
- d) un esperto in Scienze Agrarie o Forestali;*
- e) un rappresentante dell' Arma dei Carabinieri (Istituendo Nucleo Tutela Forestale- Agroalimentare);*
- f) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;*
- g) il Presidente dell'UNCCEM o suo delegato;*
- h) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale;*
- k) un rappresentante designato dalle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute.*

*Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura.*

### **Art. 6**

Il punto 1 del Comma 1 dell'Articolo 13 è così sostituito:

1. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di qualsiasi Forza di Polizia Statale, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, alle Guardie giurate micologiche volontarie ed alle Guardie Giurate Eco-Zoofile munite di Decreto rilasciato dal Prefetto della Provincia di Competenza, alle Guardie ecologiche Regionali, agli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali.

**Art. 7**

I Commi 1, 2 e 9 dell'Articolo 14 sono così sostituiti:

1. Le violazioni delle norme del presente titolo comportano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per la violazione dei Divieti iscritti all'Articolo 3 della seguente Legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 51,64.
- b) per la violazione dei Divieti iscritti all'Articolo 4 della seguente Legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 51,64.
- c) per la violazione dei Divieti iscritti all'Articolo 5 della seguente Legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 51,64.
- d) per la violazione dei Divieti iscritti all'Articolo 5 Bis della seguente Legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 25 ad un massimo di € 258 euro.
- e) Per la raccolta dei funghi senza autorizzazione Regionale di qualsiasi tipo sia essa a scopo amatoriale, Professionale, Scientifica e Turistica, o con autorizzazione scaduta si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 30 ad un massimo di € 180 euro.
- f) Per la dimenticanza dell'Autorizzazione Regionale di qualsiasi tipo sia essa a scopo amatoriale, Professionale, Scientifica e Turistica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 51,64, dimezzata del 50% previa esibizione della documentazione richiesta dagli organi Accertatori entro i giorni indicati nel corpo del Verbale di accertamento Amministrativo.
- g) Per la raccolta dei funghi effettuata senza avere con se un documento di riconoscimento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 51,64;
- h) Per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea (cocco od ovulo) allo stato di ovolo chiuso, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 30,00 comunque fino ad un massimo di € 1.000.
- i) E' previsto altresì il sequestro amministrativo sia degli attrezzi da raccolta oggetto di violazione che dei funghi detenuti in violazione delle summenzionate fattispecie con distruzione degli stessi sul posto previa compilazione di un Verbale di Sequestro Amministrativo e contestuale avvenuta distruzione da allegare al Corpo del Procedimento Amministrativo in atto.

2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della Legge 352 del 23 agosto 1993 ed all'art. 7 della Legge regionale n° 30 del 26/11/01, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con somma fissa di Euro 652 o eventualmente la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23 della Legge 352 del 23 agosto 1993.

9. Il prodotto raccolto e sequestrato può essere confiscato e deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza previa relazione di Commestibilità da parte dell'Ispettorato Micologico competente per Territorio.

## TITOLO II

*(Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati)*

### **Art. 8**

Il punto B e il punto D del Comma 1 dell'Articolo 22 sono così sostituiti:

*B. Il Dipartimento Regionale Agricoltura per tramite dei propri Uffici periferici effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto lo stesso Dipartimento autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.*

*D. Il Dipartimento Regionale Agricoltura per tramite dei propri Uffici periferici verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.*

I Commi 2, 4 e 5 dell'Articolo 22 sono così sostituiti:

*2. Il Dipartimento Regionale Agricoltura per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici appartenenti agli Enti Sub- Regionali ARSAC o CALABRIA VERDE. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.*

*4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art 34 della presente legge, comma 1 lettera c) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Dipartimento Regionale Agricoltura entro il termine da questi stabilito.*

*5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza il Dipartimento Regionale Agricoltura a fare i lavori necessari a spese dell'obbligato.*

Il Comma 7 dell'Articolo 22 è Abrogato.

### **Art. 9**

Il Comma 3 dell'Articolo 23 è così sostituito:

*3. Il Dipartimento Regionale Agricoltura approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l'attestazione con le procedure di cui all'art. 22.*

### **Art. 10**

I Commi 1, 2, 3 e 4 dell'Articolo 24 sono così sostituiti:

1. *Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14 (quattordici) anni, deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dal Dipartimento Regionale Agricoltura per tramite dei propri Uffici Periferici competenti per territorio.*
2. *La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso il Dipartimento Regionale Agricoltura e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.*
3. *La Commissione è composta da:*
  - *un rappresentante dell' Arma Dei Carabinieri (Istituendo Nucleo Tutela Forestale- Agroalimentare);*
  - *un rappresentante della Regione indicato dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;*
  - *un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello Regionale;*
  - *un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 6;*
  - *un rappresentante delle associazioni dei raccoglitori riconosciute, se esistenti.*
4. *Un dipendente del Dipartimento Agricoltura svolge le funzioni di segretario della Commissione.*

#### **Art. 11**

I Commi 1 e 4 dell'Articolo 25 sono così sostituiti:

1. *L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede al Dipartimento Agricoltura il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici) possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.*
4. *Presso il Dipartimento Regionale Agricoltura è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.*

#### **Art. 12**

Il Comma 3 dell'Articolo 27 è così sostituito:

3. *Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Regionale Agricoltura e sentiti i soggetti di cui all'art. 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.*

#### **Art. 13**

Il Comma 3 dell'Articolo 32 è così sostituito:

3. *I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:*

a) Il 60% alla Regione ai fini dell' istruttoria di rilascio dei tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all'art. 25 comma 5;

b) Il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 ter, comma 3.

#### **Art. 14**

Al Comma 1 dell'Articolo 34 sono aggiunti i seguenti punti d) ed e):

d) E' previsto altresì il sequestro amministrativo dei funghi detenuti in violazione delle summenzionate fattispecie con distruzione degli stessi sul posto previa compilazione di un Verbale di Sequestro Amministrativo e contestuale avvenuta distruzione da allegare al Corpo del Procedimento Amministrativo in atto.

e) Il prodotto raccolto e sequestrato può essere confiscato e deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza previa relazione di Commestibilità da parte dell'Ispettorato Micologico competente per Territorio.

Il Comma 2 dell'Articolo 34 è così sostituito:

2. Per la dimenticanza dell'Autorizzazione Regionale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 51,64, dimezzata del 50% previa esibizione della documentazione richiesta dagli organi Accertatori entro i giorni indicati nel corpo del Verbale di accertamento Amministrativo.

#### **Art. 15**

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Reggio Calabria 10/11/2016